

**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Emanuela Musi  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.2.2022;  
esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. indicato in epigrafe;  
letta l'ultima versione del progetto di distribuzione elaborata, in duplice  
ipotesi, dal professionista delegato, così come disposto dal G.E. all'udienza  
del 9.11.2021;  
preso atto che il procuratore del creditore procedente ha chiesto approvarsi  
il progetto di distribuzione di cui alla "*seconda ipotesi*", mentre il procuratore  
del Fallimento intervenuto ha chiesto approvarsi il progetto di distribuzione  
di cui alla "*prima ipotesi*";  
premesso che, all'esito del deposito in data 12.7.2021 della prima bozza di  
progetto di distribuzione da parte del professionista delegato, dott. comm.  
sta Antonio Carillo, la difesa della Banca                    nelle note di trattazione  
scritta per l'udienza del 9.11.2021, ha sollevato le seguenti contestazioni: 1)  
*"come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il Curatore che  
non abbia svolto alcuna attività nella esecuzione individuale, avviata e proseguita  
(come nel caso di specie) dalla Banca procedente, ex art. 41 TUB, e che sia, quindi,  
intervenuto sic et simpliciter nel processo esecutivo, non ha diritto ad ottenere alcun  
compenso sul quantum realizzato nella espropriazione individuale (Cfr. fra tante  
di recente Cass. civ. n.1175/2020 e già in precedenza Cass. Civ. n. 14631/2018).  
Nel caso di specie la Curatela non ha svolto alcun atto volto alla conservazione, alla  
manutenzione, alla amministrazione e/o liquidazione del bene staggito (es.  
locandolo a terzi); 2) La liquidazione del compenso del Professionista incaricato  
dalla Curatela fallimentare per eseguire atto di intervento nella presente procedura  
esecutiva va determinata da Codesto GE secondo tariffa ai valori minimi (e non di*

*certo a valori medi come nel caso di specie) atteso che anche in questo caso alcuna attività concreta è stata possa in essere dal Difensore della Curatela; 3) Le pretese creditorie avanzate dal Curatore fallimentare nella propria istanza appaiono assolutamente intellegibili atteso che le voci di spesa vengono in essa indicate senza alcuna precisazione del loro titolo, causa ed oggetto, impedendo così di poter verificare se gli importi indicati attengano alla intera massa fallimentare (e come tale inammissibili) o al solo immobile oggetto della presente procedura esecutiva” ritenuto che le dette contestazioni possano essere inquadrate nell’ambito delle cd. controversie distributive di cui all’art. 512 c.p.c., in relazione alle quali il G.E. pronuncia ordinanza suscettibile di opposizione agli atti esecutivi;*

considerato che le contestazioni operate dalla Banca \_\_\_\_\_, nel caso che occupa, ineriscono alla tematica dei rapporti tra procedura esecutiva individuale intrapresa (o proseguita) dal creditore fondiario *ex art. 41 TUB* e fallimento;

considerato che la risoluzione delle predette contestazioni non può non tener conto dai principi espressi dalla sentenza n. 23482 del 2018 della III Sezione civile della Corte di cassazione, sintetizzati come segue: a) l’attribuzione del ricavato della vendita che si effettua in sede esecutiva, allorquando sia in corso la procedura concorsuale, ha carattere provvisorio, posto che è in quest’ultima sede che deve avvenire, in via definitiva, l’accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito; b) il giudice dell’esecuzione, in sede di riparto, deve conformarsi ai provvedimenti già intervenuti in sede fallimentare con riguardo all’accertamento, alla determinazione ed alla graduazione dei crediti; di conseguenza, il versamento in favore dell’istituto fondiario delle somme dovute dall’aggiudicatario, al netto delle spese proprie del processo esecutivo individuale, deve avvenire nei limiti dell’ammissione allo stato passivo, nonché al netto dei crediti di cui all’art. 111 L.F.; c) il potere di stabilire se determinati crediti maturati nel corso

della procedura fallimentare prevalgano su quello dell'istituto di credito fondiario spetta agli organi della procedura concorsuale, e non al giudice dell'esecuzione, il quale deve limitarsi a prendere atto dell'esistenza di siffatti provvedimenti ai quali dovrà conformare la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario;

considerato che anche il dato normativo conforta la tesi giurisprudenziale più volte espressa (tra le molte Cass. civ. 17368/2012), secondo la quale il privilegio del creditore fondiario ha natura esclusivamente processuale (ciò è dimostrato dall'inserimento di un apposito comma 3 nell'art. 52 l. fall. ad opera del decreto correttivo 169 del 12.9.2007, che, parallelamente, ha modificato l'art. 110 l. fall.);

considerato che l'ammissione allo stato passivo del Fallimento

da parte della Banca è ricavabile, in difetto del deposito da parte della creditrice del documento comprovante la stessa, dalla istanza della Curatela (soggetto controinteressato) ed autorizzazione del GD (all. 3 intervento del Fallimento del 7.11.2019), da cui risulta che la Banca è collocata nel passivo dei fallimenti della società e del socio fallito in estensione per un credito pari ad € 163.050,71 oltre interessi in privilegio immobiliare ed in chirografo per € 15.000,00 oltre interessi, in virtù di ipoteca iscritta per mutuo fondiario immobiliare;

considerato che la Curatela del Fallimento ha prodotto, altresì, i provvedimenti di liquidazione dei compensi del curatore dott. Raimondo Olmo (datato 17.12.2020; cfr. all. doc. II della istanza di attribuzione del ricavato della vendita del 21.1.2021) e del difensore dello stesso, avv. Massimo Meo (datato 2.12.2020; cfr. all. doc. I della detta istanza);

ritenuta non accoglibile la contestazione sub a) della Banca, stante la non sindacabilità del provvedimento di liquidazione dei compensi del curatore fallimentare adottato dal Tribunale in composizione collegiale da parte del giudice dell'esecuzione che, piuttosto, è tenuto a conformarvisi –

benché non possa negarsi come l'atto di intervento della curatela nella presente procedura esecutiva individuale non abbia apportato alcuna concreta utilità per la massa dei creditori in termini di accrescimento dell'attivo (conseguito esclusivamente per effetto della procedura esecutiva intrapresa dal creditore fondiario e per il tramite dell'operato del custode e del professionista delegato alla vendita), tuttavia le dette argomentazioni non sono spendibili in questa sede ai fini di una modifica del riparto proposto nel senso richiesto dalla difesa della creditrice, giacché la connotazione, quale spesa prededucibile *ex art. 111 L.F.*, al compenso del curatore, come tale suscettibile di essere fatta valere con preferenza rispetto al creditore fondiario, risulta già attribuita per effetto della liquidazione operata dal Tribunale Fallimentare, tal che al G.E. non resta che recepire la determinazione (e graduazione implicita) avvenuta in quella sede (per inciso, dalla lettura di Cass. n. 1175/2020, citata dalla difesa della Banca , si ricava che il provvedimento di liquidazione del compenso del curatore adottato da parte del Tribunale Fallimentare, allorché si intenda contestare che la curatela non abbia compiuto attività destinata ad incidere sulla realizzazione di un attivo distribuibile tra i creditori, è suscettibile di ricorso per Cassazione, rimedio impugnatorio tipico che, nel caso che occupa, non risulta esperito dalla banca a tanto legittimata);

ritenuta, altresì, non accoglibile la contestazione sub b) della Banca rivelandosi sostanzialmente intangibile il provvedimento reso dal G.D. in data 15.1.2021, alla stregua delle seguenti considerazioni: 1) a mente della pronuncia sopra richiamata della S.C. (Cass. civ. 23482/2018), il giudice dell'esecuzione deve "*limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi*

*competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri”; 2) la natura prededucibile, ex art. 111, co.2 L. Fall., delle spese legali per l’intervento nella procedura esecutiva consegue, in via automatica, all’autorizzazione ex art. 25, co.1, n. 6 L. Fall. da parte del giudice delegato, cui compete anche la relativa liquidazione, alla quale, anche in tal caso, il G.E. è tenuto a conformarsi; 3) risulta depositata, agli atti, istanza di autorizzazione a far valere nella procedura esecutiva individuale in prededuzione i compensi del curatore, Dott. Olmo, e dell’avv. Meo, difensore della curatela, come liquidati in sede fallimentare; tale istanza è stata autorizzata con provvedimento del giudice delegato del 15.1.2021, in riferimento al quale non risulta interposto reclamo ex art. 26 L.F.;*

considerato, quanto alla contestazione sub 3, che la mancata individuazione da parte degli organi della procedura fallimentare degli importi corrisposti o da corrispondere per IMU ed altre imposte impedisce la collocazione degli stessi (allo stato indeterminati) all’interno del riparto da effettuarsi in sede esecutiva;

considerato, dunque, che i crediti prededucibili (*ex art. 2770 c.c. ed ex art. 111 L.F.*), da soddisfare in via prioritaria rispetto al credito fondiario, sono i seguenti: 1) compenso ausiliari della procedura esecutiva individuale (dott. Carillo, quale professionista delegato alla vendita e custode, ing. Formisano, quale esperto stimatore); 2) onorari del curatore fallimentare e della difesa della curatela (dott. Olmo, quale curatore fallimentare, e avv. Meo quale difensore della curatela); 3) spese vive e compensi difesa tecnica di Banca (anticipo spese procedura esecutiva e compensi avv. Ruggiero);

ritenuto che, alla stregua di quanto sopra, vada approvato il progetto di distribuzione di cui alla prima ipotesi dell’ultima versione del progetto di

distribuzione depositata in data 14.1.2022, tenuto conto: a) della collocazione in pari grado (quali crediti, prededucibili in senso tecnico e non) di quelli di cui alle lettere 1, 2 e 3 sopra indicate; b) dell'onere di restituzione a carico della Banca ed a favore della Curatela del Fallimento dell'importo di ricevuto in eccedenza in sede di versamento diretto pari ad Euro 20.303.09; c) della insussistenza di ulteriori spese prededucibili in favore del fallimento;  
letto l'art. 512 c.p.c.

**P.Q.M.**

DICHIARA approvato il progetto di distribuzione nella "*prima ipotesi*" di cui alla bozza depositata dal dott. Antonio Carillo in data 14.1.2022; dispone che il professionista delegato provveda all'emissione dei mandati di pagamento decorso il termine per l'impugnazione del presente provvedimento ed all'esito della restituzione da parte della Banca in favore della procedura dell'importo sopra indicato.

Torre Annunziata, 9.2.2022

Il giudice dell'esecuzione  
Dott.ssa Emanuela Musi